

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

7^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

3° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MARTEDÌ 23 LUGLIO 1996

Presidenza del presidente OSSICINI

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

(865) PAGANO ed altri: *Interventi urgenti per l'edilizia scolastica*

(900) BRIENZA ed altri: *Interventi urgenti per l'edilizia scolastica*

(Seguito della discussione congiunta e approvazione, con emendamenti, in un testo unificato)

PRESIDENTE *Pag.* 2, 3, 9

BRIENZA (*CCD*), *relatore alla Commissione* 2, 3, 9

MASINI, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* 3, 8

I lavori hanno inizio alle ore 15,45.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(865) PAGANO ed altri: Interventi urgenti per l'edilizia scolastica

(900) BRIENZA ed altri: Interventi urgenti per l'edilizia scolastica

(Seguito della discussione congiunta e approvazione, con emendamenti, in un testo unificato)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 865 e 900.

Riprendiamo l'esame, sospeso nella seduta del 17 luglio.

Avverto che sugli emendamenti che sono stati presentati è pervenuto il parere favorevole della 5^a Commissione permanente.

Poichè nessuno domanda di parlare nella discussione generale, do la parola al relatore.

BRIENZA, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, non ho nulla da aggiungere alla relazione svolta nella seduta del 10 luglio. Colgo però l'occasione per anticipare l'illustrazione degli emendamenti di cui sono firmatario insieme alla senatrice Pagano, evidenziando come la concordanza con le proposte di modifica presentate dai senatori Campus, Bevilacqua, Marri e Basini stia a dimostrare, assieme alla successione ed alla esiguità del numero degli emendamenti stessi, il sostanziale consenso di gran parte della Commissione sulle soluzioni da adottare in ordine ai problemi dell'edilizia scolastica. Gli emendamenti presentati, infatti, sono semplicemente di equilibratura e di rettifica del testo; si tratta di indicazioni che non incidono assolutamente sulla sostanza del provvedimento.

L'emendamento 2.1 tende a chiarire, al comma 1 dell'articolo 2, quali siano i soggetti titolati alla operatività. In effetti il testo originario riportava semplicemente i sindaci e i presidenti delle amministrazioni provinciali, mentre l'emendamento tende ad allargare la rosa dei soggetti titolati - come è giusto che sia - aggiungendovi «i commissari *ad acta*, eventualmente nominati ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1991, n. 430, e dell'articolo 5 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 1993, n. 493». Tali soggetti sono chiamati ad intervenire nella accelerazione delle procedure per la realizzazione delle opere di edilizia scolastica.

Anche l'emendamento 2.2 è di chiarimento: al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 2 si fa riferimento al sindaco e al presidente dell'amministrazione provinciale, mentre con l'emendamento in esame si aggiunge il commissario *ad acta*.

L'emendamento 2.3, è consequenziale. Esso, semplicemente attraverso l'aggiunta di un avverbio, chiarisce meglio il concetto: l'espres-

sione «possono altresì» è infatti un'esplicitazione delle possibilità relative ai soggetti.

Sull'emendamento 2.4 non c'è nulla da dire, perchè anch'esso è di mero chiarimento.

A proposito dell'emendamento 2.5, che chiarisce in modo più esplicito l'intendimento del comma 5 dell'articolo 2, occorre sottolineare che il Governo, con il subemendamento 2.5/1, propone di aggiungere l'aggettivo «motivato» riferito al parere della regione richiesto per la revoca del finanziamento. Nell'emendamento 2.5 era previsto semplicemente il parere, ma condivido il suggerimento del Governo sul fatto che questo debba essere motivato per dare maggior certezza all'atto di revoca.

L'emendamento 2.6, che introduce un nuovo comma dopo il comma 5 dell'articolo 2, tende ad incentivare l'utilizzo dei fondi comunque già stanziati per opere che ancora non sono entrate in funzione. È un tentativo che ritengo logico e anche giusto, per evitare che fondi erogati non risultino spesi inutilmente per opere che comunque sono state parzialmente realizzate ma non sono ancora utilizzate.

Per quanto riguarda il punto che sembrava più controverso - cioè il comma 6 dell'articolo 2, su cui avevo espresso delle perplessità, relativo a fondi previsti espressamente per la città di Napoli - l'emendamento 2.7, a firma della senatrice Pagano e mia, mira anch'esso semplicemente a chiarire una norma già esistente, per superare una contestazione o per lo meno una conflittualità sorta tra gli enti locali, in questo caso l'amministrazione provinciale di Napoli, e la Cassa depositi e prestiti.

In conclusione, dato il consenso esistente su questo disegno di legge, ne chiedo la sollecita approvazione in sede deliberante.

MASINI, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Signor Presidente, anch'io non ho nulla da aggiungere in sede di replica, ma anticipo il parere favorevole del Governo su tutti gli emendamenti presentati.

PRESIDENTE. Dal momento che non è ancora pervenuto il parere della 1^a Commissione permanente, sospendo la discussione.

I lavori proseguono in altra sede dalle ore 15,55 alle ore 18.

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione dianzi sospesa. Comunico che è pervenuto il parere favorevole della 1^a Commissione permanente sui testi e sugli emendamenti presentati, che si intendono tutti già illustrati.

BRIENZA, *relatore alla Commissione*. Propongo di considerare il testo dei due disegni di legge - identici fra loro - come un testo unificato.

PRESIDENTE. Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Passiamo dunque all'esame e alla votazione degli articoli:

Art. 1.

(Mutui per l'edilizia scolastica)

1. L'ammontare dei mutui di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 11 gennaio 1996, n. 23, è rideterminato in lire 456 miliardi. Al maggior onere derivante dell'applicazione del presente comma, pari a lire 13 miliardi a decorrere dal 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.

2. All'articolo 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, è aggiunto il seguente comma:

«4-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 hanno effetto a decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge».

È approvato.

Art. 2.

(Accelerazione delle procedure per la realizzazione di opere di edilizia scolastica)

1. I sindaci e i presidenti delle amministrazioni provinciali, al fine di accelerare la progettazione e la realizzazione degli interventi di edilizia scolastica, convocano apposite conferenze di servizio ai sensi dell'articolo 14, commi 1 e 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Qualora nella conferenza non si raggiunga l'unanimità, ove prescritta, anche in conseguenza della mancata comunicazione da parte delle amministrazioni regolarmente convocate, delle proprie valutazioni entro il termine fissato nella convocazione, le relative determinazioni sono assunte dal presidente della regione, previa deliberazione del consiglio regionale, su proposta del sindaco o del presidente dell'amministrazione provinciale, anche agli effetti di cui al medesimo articolo 14, comma 2-bis.

2. I commissari *ad acta* nominati ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1991, n. 430, e dell'articolo 5 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 1993, n. 493, possono:

a) convocare e presiedere conferenze di servizio finalizzate all'espletamento dei compiti loro assegnati, ivi incluso l'affidamento delle progettazioni; nelle ipotesi di cui al comma 1, le relative determinazioni sono assunte dal presidente della regione interessata, previa deliberazione del consiglio regionale, su proposta del commissario;

b) espletare procedure concorsuali per l'affidamento degli incarichi di progettazione per opere che comportino una spesa superiore a 500 milioni, in conformità alle norme comunitarie, anche a valere sull'importo del mutuo concesso.

3. L'approvazione dei progetti di massima ed esecutivi equivale a dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibilità delle opere, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1.

4. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui per un importo non superiore a 200 miliardi di lire, a comuni e province per interventi di edilizia scolastica da realizzare nelle aree depresse del territorio nazionale, di cui all'obiettivo 1 indicato nell'allegato 1 al regolamento CEE n. 2081/93, con requisiti di necessità e di urgenza, di celere esecuzione o di completamento funzionale, individuati con apposito programma predisposto dal Ministro della pubblica istruzione, sentite le regioni interessate, e approvato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica. I pareri delle regioni sono espressi entro venti giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine si intendono resi in senso favorevole. Gli oneri di ammortamento dei mutui vengono assunti a carico del bilancio dello Stato, mediante parziale utilizzo delle risorse di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341. In caso di mancato affidamento dei lavori nel termine di centoventi giorni dalla data della concessione del mutuo, ai relativi adempimenti provvede un commissario *ad acta* nominato dalla regione; ove questa non provveda nel termine di trenta giorni, il commissario *ad acta* è nominato dal commissario di Governo.

5. Fermo restando quanto indicato nell'articolo 4 della legge 8 agosto 1994, n. 496, i finanziamenti disposti ai sensi della legge 23 dicembre 1991, n. 430, possono essere revocati, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentita la regione competente che dovrà formulare il proprio parere nei dieci giorni successivi, qualora, nel termine perentorio del 31 dicembre 1995, gli enti locali, beneficiari degli stessi, non abbiano ancora attivato le formali procedure di richiesta dei rispettivi mutui presso la Cassa depositi e prestiti e, comunque, ove entro duecento giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto essi non siano stati ancora concessi. Le risorse che si renderanno così disponibili saranno riassegnate dal Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per l'attivazione di opere di edilizia scolastica caratterizzate da requisiti di necessità ed urgenza, di celere esecuzione o di completamento funzionale, da realizzarsi in regioni anche diverse da quelle di originaria assegnazione dei fondi revocati.

6. Il disposto di cui all'articolo 3, comma 7, della legge 8 agosto 1994, n. 496, si applica anche con riferimento ai mutui concessi e non utilizzati alla data del 31 gennaio 1995.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «I sindaci e i presidenti delle amministrazioni provinciali,» con le altre: «I sindaci, i presidenti delle amministrazioni provinciali e i commissari ad acta, eventualmente nominati ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1991, n. 430, e dell'articolo 5 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 1993, n. 493,».

2.1 BRIENZA, PAGANO

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «I sindaci e i presidenti delle amministrazioni provinciali,» con le altre: «I sindaci, i presidenti delle amministrazioni provinciali e i commissari ad acta, eventualmente nominati ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1991, n. 430, e dell'articolo 5 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 1993, n. 493,».

2.8 CAMPUS, BEVILACQUA, MARRI, BASINI

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «o del presidente dell'amministrazione provinciale» con le altre: «, del presidente dell'amministrazione provinciale o del commissario ad acta,».

2.2 BRIENZA, PAGANO

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «o del presidente dell'amministrazione provinciale» con le altre: «, del presidente dell'amministrazione provinciale o del commissario ad acta,».

2.9 BEVILACQUA, CAMPUS, MARRI

Al comma 2, sostituire le parole da: «nominati» a: «possono:» con le altre: «possono altresì:».

2.3 BRIENZA, PAGANO

Al comma 2, sostituire le parole da: «nominati» a: «possono:» con le altre: «possono altresì:».

2.10 MARRI, BEVILACQUA, CAMPUS, BASINI

Al comma 2, lettera a), primo periodo, dopo la parola: «presiedere» inserire l'altra: «le» e sopprimere le parole da: «nelle ipotesi» alla fine della lettera.

2.4 BRIENZA, PAGANO

Al comma 2, lettera a), primo periodo, dopo la parola: «presiedere» inserire l'altra: «le» e sopprimere le parole da: «nelle ipotesi» alla fine della lettera.

2.11

CAMPUS, BEVILACQUA, MARRI

All'emendamento 2.5, inserire al primo periodo, tra le parole: «proprio» e «parere» la parola: «motivato».

2.5/1

IL GOVERNO

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. I finanziamenti disposti ai sensi della legge 23 dicembre 1991, n. 430, possono essere revocati con decreto del Ministro della pubblica istruzione sentita la regione competente, che formula il proprio parere nei dieci giorni successivi, qualora, nel termine perentorio del 31 dicembre 1995, gli enti locali beneficiari dei finanziamenti medesimi non abbiano attivato le formali procedure di richiesta dei rispettivi mutui presso la Cassa depositi e prestiti. Le risorse che si siano rese così disponibili sono riassegnate, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, su proposta della competente regione, per l'attivazione di opere di edilizia scolastica caratterizzate da necessità ed urgenza, di celere esecuzione o di completamento funzionale, da realizzarsi nella medesima regione. In mancanza di proposta da formularsi entro apposito termine indicato nel decreto di revoca, le stesse risorse possono essere riassegnate a regione diversa, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».

2.5

BRIENZA, PAGANO, BISCARDI

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. I finanziamenti disposti ai sensi della legge 23 dicembre 1991, n. 430, possono essere revocati con decreto del Ministro della pubblica istruzione sentita la regione competente, che formula il proprio parere nei dieci giorni successivi, qualora, nel termine perentorio del 31 dicembre 1995, gli enti locali beneficiari dei finanziamenti medesimi non abbiano attivato le formali procedure di richiesta dei rispettivi mutui presso la Cassa depositi e prestiti. Le risorse che si siano rese così disponibili sono riassegnate, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, su proposta della competente regione, per l'attivazione di opere di edilizia scolastica caratterizzate da necessità ed urgenza, di celere esecuzione o di completamento funzionale, da realizzarsi nella medesima regione. In mancanza di proposta da formularsi entro apposito termine indicato nel decreto di revoca, le stesse risorse possono essere riassegnate a regione diversa, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».

2.12

BEVILACQUA, MARRI, CAMPUS, BASINI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Fermo restando quanto previsto nel comma 5 e nell'articolo 4 della legge 8 agosto 1994, n. 496, può essere autorizzata, nel termine del 31 dicembre 1996, con le medesime procedure e modalità previste dalla legge di riferimento, una diversa destinazione dei mutui di cui all'articolo 11 del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, o all'articolo 1 della legge 23 dicembre 1991, n. 430. Nello stesso termine le competenti regioni possono, con provvedimento motivato, proporre che un finanziamento, già concesso per la realizzazione di un'opera con mutuo a carico dello Stato, venga destinato al compimento parziale dell'opera stessa, purchè funzionalmente idonea».

2.6

BRIENZA, PAGANO, BISCARDI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Fermo restando quanto previsto nel comma 5 e nell'articolo 4 della legge 8 agosto 1994, n. 496, può essere autorizzata, nel termine del 31 dicembre 1996, con le medesime procedure e modalità previste dalla legge di riferimento, una diversa destinazione dei mutui di cui all'articolo 11 del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, o all'articolo 1 della legge 23 dicembre 1991, n. 430. Nello stesso termine le competenti regioni possono, con provvedimento motivato, proporre che un finanziamento, già concesso per la realizzazione di un'opera con mutuo a carico dello Stato, venga destinato al compimento parziale dell'opera stessa, purchè funzionalmente idonea».

2.13

MARRI, CAMPUS, BASINI, BEVILACQUA

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Il termine di cui all'articolo 3, comma 7, della legge 8 agosto 1994, n. 496, relativo ai mutui concessi e non utilizzati, è differito al 31 gennaio 1995, ai fini dell'attuazione degli interventi indicati nei commi 5 e 6 del medesimo articolo».

2.7

BRIENZA, PAGANO

MASINI, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Come ho già anticipato, esprimo parere favorevole su tutti gli emendamenti in esame.

Vorrei tuttavia suggerire al relatore una ulteriore modifica relativa all'emendamento 2.5. Laddove viene richiamato il decreto del Ministro della pubblica istruzione per la revoca dei finanziamenti e si stabilisce che la regione competente dovrà formulare il proprio parere («motivato» se sarà accolto il subemendamento del Governo), per maggiore chiarezza propongo di sostituire l'espressione: «nei dieci giorni successivi» con la seguente: «entro dieci giorni dalla richiesta».

BRIENZA, *relatore alla Commissione*. Con il consenso della senatrice Pagano, accolgo il suggerimento del rappresentante del Governo e modifico in tal senso l'emendamento 2.5.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1 presentato dai senatori Brienza e Pagano, identico all'emendamento 2.8 presentato dal senatore Campus e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.2 presentato dai senatori Brienza e Pagano, identico all'emendamento 2.9 presentato dal senatore Bevilacqua e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.3 presentato dai senatori Brienza e Pagano, identico all'emendamento 2.10 presentato dal senatore Marri e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.4 presentato dai senatori Brienza e Pagano, identico all'emendamento 2.11 presentato dal senatore Campus e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti il subemendamento 2.5/1, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.5, presentato dai senatori Brienza e Pagano, nel testo emendato, con l'ulteriore modifica testè suggerita dal rappresentante del Governo e accolta dai presentatori.

È approvato.

Resta pertanto assorbito l'emendamento 2.12 presentato dal senatore Bevilacqua e da altri senatori.

Metto ai voti l'emendamento 2.6 presentato dai senatori Brienza e Pagano, identico all'emendamento 2.13 presentato dal senatore Marri e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.7 presentato dai senatori Brienza e Pagano.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2 nel testo emendato.

È approvato.

Art. 3.

(Norma di sanatoria)

1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti, sulla base: dell'articolo 12 dei decreti-legge 24 luglio 1995, n. 296, e 20 settembre 1995, n. 396; dell'articolo 14 dei decreti-legge 25 novembre 1995, n. 499, 24 gennaio 1996, n. 31, 25 marzo 1996, n. 155, e 24 maggio 1996, n. 286; dell'articolo 2 dei decreti-legge 12 marzo 1996, n. 118, e 10 maggio 1996, n. 255, nonchè del decreto del Ministro della pubblica istruzione, in data 18 aprile 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 100 del 30 aprile 1996.

È approvato.

Propongo alla Commissione di darmi mandato ad apportare, in sede di coordinamento, le correzioni di carattere meramente formale che si renderanno necessarie.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso nel testo unificato, con le modifiche approvate.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 18,10.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare dell'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT.SSA GLORIA ABAGNALE

